



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAUS, ASTORRE, BOLDRINI, CIRINNÀ, CUCCA,
GARAVINI, GIACOBBE, GRIMANI, MANCA, MISIANI e PITTELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2018

Istituzione del salario minimo orario

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge istituisce il salario minimo orario al fine di garantire ad ogni lavoratore un trattamento economico equo e, più precisamente, come sancisce l'articolo 36 della Costituzione «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Detto articolo non si limita a stabilire che la retribuzione debba essere proporzionata al lavoro secondo criteri oggettivi, quali la qualità e quantità della prestazione, ma prevede anche che essa debba essere sufficiente a soddisfare i bisogni e le esigenze fondamentali personali e familiari del lavoratore affinché egli possa vivere una vita «libera e dignitosa».

La norma costituzionale non ha solo un valore programmatico di vincolo per il legislatore tenuto ad attuare il principio in essa contenuto, ma individua un precetto idoneo a regolare direttamente il rapporto di lavoro. Il che vuol dire che al lavoratore è riconosciuto un diritto indisponibile a una retribuzione che sia proporzionata e sufficiente.

Tuttavia, ad oggi, non è previsto un salario minimo stabilito a livello legislativo per tutti i lavoratori subordinati ma è l'articolo 2099, comma secondo, del codice civile ad attribuire, in via primaria, alla contrattazione collettiva il compito di stabilire la misura della retribuzione dovuta dal datore di lavoro al prestatore. Saranno i giudici del lavoro, sulla base del medesimo articolo, in assenza di pattuizione tra le parti ovvero nell'ipotesi di retribuzione insufficiente, a dover tradurre nel concreto i principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione.

La giurisprudenza, in assenza di una disposizione legale che individui il salario mi-

nimo orario, ha costantemente stabilito che il datore di lavoro, nei casi sopra citati, deve corrispondere un emolumento equivalente alla retribuzione minima prevista nei contratti collettivi di categoria o del settore produttivo di appartenenza del lavoratore, integrando i medesimi con il requisito della sufficienza voluto dall'articolo 36 Costituzione.

Il disegno di legge, proprio per superare tale impostazione, prevede - come già accennato - all'articolo 1 l'istituzione del salario minimo orario e all'articolo 2 lo definisce come la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore individuandone anche la misura corrispondente a nove euro all'ora al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Il medesimo articolo ne prevede anche, ogni anno, l'incremento secondo i parametri dell'ISTAT.

L'articolo 3 contiene le norme di attuazione: sarà un decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad individuare i contratti a cui estendere la disciplina del salario minimo orario nonché le eventuali esclusioni da tale disciplina. Con il medesimo decreto verranno individuate anche le modalità di incremento dei salari superiori all'importo del salario minimo orario.

L'articolo 4 prevede una sanzione per le pubbliche amministrazioni che intrattengano rapporti o erogino contributi a soggetti che non garantiscono il salario minimo orario ai propri lavoratori: in tali casi il contratto sarà radicalmente nullo e tali soggetti verranno esclusi da eventuali contributi o finanziamenti.

L'articolo 5 individua parallelamente una sanzione per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore a quella stabilita dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

L'articolo 6 è la norma finale nella quale si precisa che dalla data di entrata in vigore

della legge i salari inferiori al minimo salariale saranno integrati fino a tale importo minimo mentre quelli superiori saranno riparametrati, in aumento, sulla base di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

Art. 2.

(Salario minimo orario)

1. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

2. Il valore orario del salario di cui al comma 1 non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

3. Il salario minimo orario è incrementato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 3.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei da-

tori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni di cui all'articolo 2 nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

Art. 4.

(Nullità dei contratti della pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

2. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 1 comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui agli articoli 2 e 3, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

Art. 6.

(Norma finale)

1. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.

